

## ADEMPIMENTI

---

### **Dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola**

di Luigi Scappini

Con il [Decreto Mipaaf n. 7701 del 18 luglio 2019](#) sono state definiti, in attuazione del [Regolamento delegato \(UE\) 2018/273](#) e del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/274](#), modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola relative alla campagna 2019-2020.

Agea, con [circolare del 13 settembre 2019, protocollo n. 71032](#), ha offerto i chiarimenti necessari per la corretta compilazione delle dichiarazioni.

Si ricorda che, in caso di **mancato invio** delle dichiarazioni nei **termini di legge**, nonché di ogni altra **inosservanza** di quanto previsto da Agea ai fini dell'invio delle dichiarazioni (ad esempio l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica), viene **applicata** una **sanzione pecuniaria**.

Sono tenuti alla presentazione della **dichiarazione di vendemmia**:

- i **produttori** di **uva** da vino che procedono alla **raccolta**, alla **cessione**, integrale o parziale, e alla **vinificazione**, sia di sole uve proprie sia anche a mezzo di acquisto di uve e/o mosti da terzi;
- gli **intermediari di uve**; e
- le **associazioni** e le **cantine sociali** limitatamente alle **uve conferite** dai soci e per quelle provenienti da eventuali vigneti condotti direttamente.

Devono presentare la dichiarazione vendemmiale **anche** i soggetti che hanno proceduto alla **cessione delle uve “sulla pianta”**, nonché quelli che per la campagna 2019-2020 hanno avuto una **produzione pari a 0**.

La dichiarazione di **produzione di vino e/o mosto**, al contrario, deve essere presentata dai produttori che **procedono** alla **vinificazione** di uve/mosti propri o acquistato presso terzi, nonché dalle associazioni e cantine sociali.

La dichiarazione si riferisce alle **giacenze al 30 novembre 2019**, con la precisazione che, i **prodotti** diversi dal vino, **in viaggio** alle **ore 24.00 del 29 novembre** devono essere **dichiarati** nella disponibilità del **destinatario** e non del cedente; inoltre, i **prodotti** detenuti al **30 novembre** in **“conto lavorazione”** devono essere **dichiarati** dal soggetto che li **detiene** e non dal proprietario effettivo.

Le dichiarazioni debbono essere **presentate** in riferimento alle **Regioni o Province autonome** nel cui territorio sono **ubicati i vigneti e/o gli impianti di vinificazione**. In altri termini:

- nel caso della **sola dichiarazione di vendemmia** si dovrà aver riguardo all'ubicazione dei vigneti e, se distribuiti su più Regioni o Province autonome, si dovranno inviare altrettante dichiarazioni;
- nel caso della **sola dichiarazione di produzione** si dovrà aver riguardo all'ubicazione degli impianti di vinificazione;
- nel caso di **dichiarazione vitivinicola** e quindi, sia di quella vendemmiale che di quella di produzione, nell'ipotesi di coincidenza territoriale di vigneti e impianti la dichiarazione sarà unica, in caso contrario dovrà essere presentata una dichiarazione per ogni Regione e/o Provincia autonoma.

I **termini** entro i quali è necessario inviare le dichiarazioni sono rispettivamente:

- per la **dichiarazione vendemmiale**, il **15 novembre**, con la precisazione che eventuali rettifiche sono consentite solo entro tale data;
- per la **dichiarazione di produzione** di vini e/o mosti, il **15 dicembre**, termine entro il quale sono ammesse eventuali rettifiche;
- per i soli soggetti che procedono alla **produzione di vini e/o mosti con uve proprie** è possibile **anticipare** la dichiarazione entro il **15 novembre**, potendo poi procedere a eventuali correzioni entro il termine "ordinario" del 15 dicembre.

**Decorsi i termini** sopra indicati, è sempre possibile procedere a **rettifica** delle dichiarazioni, **limitatamente ai dati** che **non** sono **essenziali** ai fini della quantificazione e della qualificazione del prodotto.

Ai fini della presentazione delle dichiarazioni è **necessario** essere **in regola** con il **fascicolo aziendale** costituito presso l'Organismo pagatore competente in ragione della sede legale dell'azienda, o della residenza in caso di ditta individuale. Infatti, i **dati** presenti nelle dichiarazioni presentate saranno soggetti a un **controllo "incrociato"** rispetto alle superficie delle uve vendemmiate nonché degli eventuali disciplinari di produzione.

In caso di **decesso** del soggetto obbligato, a seguito della registrazione della posizione nel fascicolo aziendale, la presentazione della dichiarazione potrà essere **effettuata**, per conto del *de cuius*, da altri **legittimi**, per testamento o in quanto legittimi eredi.

Si ricorda che, a seguito di decesso, il **fascicolo aziendale** rimane **aperto** ma viene **bloccato** salvo gli aggiornamenti in presenza di un erede. Nel caso di **più eredi**, gli stessi devono **delegare uno di essi** alla presentazione degli atti amministrativi o, in alternativa, agire in forza di **comunione ereditaria**.

**Decorso un anno** dal decesso senza che **nessun erede** si faccia avanti, il fascicolo viene **chiuso d'ufficio** e, in caso si manifesti successivamente un erede, sarà possibile procedere

all'ultimazione dei soli procedimenti pendenti.

Master di specializzazione

## CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)